



Direttive tecniche

concernenti i

Provvedimenti sulla sorveglianza ufficiale di un'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) per l'importazione di colonie di api

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 9 e 57 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (RS 916.40), emana le seguenti **direttive**:

1. Le presenti direttive si rivolgono ai veterinari cantonali (VC) e agli ispettori degli apicoltori (IA).
2. Le colonie di api importate devono essere sorvegliate per 30 giorni dopo l'importazione per individuare l'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) secondo le seguenti modalità:
 - non appena arrivate nell'azienda importatrice, tutte le colonie di api importate sono sottoposte al controllo visivo dell'IA del Cantone importatore;
 - immediatamente dopo il controllo visivo in tutte le popolazioni sono impiegate strisce diagnostiche Schäfer che saranno controllate due volte alla settimana dall'IA o dall'apicoltore stesso, secondo le indicazioni dall'IA. Il controllo deve essere effettuato non prima di 48 ore dopo il posizionamento delle strisce.
3. Per garantire il corretto svolgimento, la sorveglianza per tutte le popolazioni di api importate deve avvenire nello stesso luogo. A titolo eccezionale, per tutte le popolazioni di api importate è prevista una deroga al requisito dello stesso luogo se si rispettano le seguenti condizioni:
 - il controllo visivo delle popolazioni di api interessate da parte dell'IA è concluso e ha dato esito negativo;
 - tutte le popolazioni di api importate continueranno a essere sorvegliate con le strisce diagnostiche Schäfer fino a 30 giorni dopo l'importazione; e
 - il VC del Cantone importatore ha informato il VC di tutti i Cantoni interessati in merito alla provenienza, alla data dell'importazione, al luogo di destinazione e al numero di popolazioni di api trasferite.
4. Per contenere al minimo il rischio di un'eventuale diffusione del piccolo coleottero dell'alveare occorre inoltre provvedere affinché rimangano in azienda le attrezzature apistiche, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli che potrebbero essere entrati in contatto con le popolazioni di api importate.
5. Le presenti direttive entrano in vigore il 23 aprile 2015.

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DI VETERINARIA